

Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina

Documento congiunto: posizione e priorità da osservare

Sintesi della posizione congiunta e delle principali modifiche richieste alla perimetrazione provvisoria e alle Misure di salvaguardia. Le proposte di modifica, articolo per articolo, sono contenute nel documento integrale.

DOCUMENTO	Sintesi congiunta delle osservazioni e delle priorità
DESTINATARI	Comuni interessati dalla proposta di perimetrazione
FINALITÀ	Contributo per le osservazioni da trasmettere al MASE
RIFERIMENTO	Sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 335/2026 · Legge 6 dicembre 1991, n. 394
DATA	_____

P A R T E I

Nota preliminare: la posizione congiunta

Questo documento nasce dal confronto con i Sindaci del territorio, in particolare dalla riunione del 27 agosto 2026 a Tollo, alla quale hanno partecipato alcuni Sindaci dei Comuni interessati.

Le organizzazioni CIA Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, CIA Abruzzo, Confagricoltura Chieti e Confagricoltura Abruzzo (di seguito, «Organizzazioni firmatarie») confermano la propria netta contrarietà all'attuale percorso di istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina. La contrarietà riguarda sia il metodo seguito sia il contenuto della proposta di perimetrazione e delle Misure di salvaguardia.

Le osservazioni e le proposte contenute nel documento non significano adesione al Parco né condivisione dell'attuale proposta tecnica. Sono formulate in via subordinata: se il procedimento proseguirà, servono a evitare effetti sproporzionati e difficilmente reversibili sulle imprese agricole e sul territorio.

01

Criticità sul metodo

Le Organizzazioni firmatarie rilevano una forte criticità nel metodo e nei tempi con cui il procedimento è arrivato alla fase conclusiva.

L'iter è iniziato oltre venticinque anni fa. Oggi, però, la definizione dei confini provvisori e delle Misure di salvaguardia procede in tempi molto rapidi anche per effetto del contenzioso. Con la sentenza n. 335/2026, il TAR Abruzzo-Pescara ha ordinato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere entro novanta giorni alla delimitazione provvisoria, alle Misure di salvaguardia e alla costituzione del soggetto di gestione provvisoria.

Le Organizzazioni firmatarie rispettano la decisione del giudice amministrativo. Ritengono però che tempi così compressi possano ridurre lo spazio per le verifiche tecniche, il confronto con le comunità locali e la valutazione degli effetti sulle attività economiche esistenti.

La proposta riguarda 19 Comuni e un territorio molto esteso. Occorre quindi verificare con precisione, zona per zona e particella per particella, le caratteristiche naturalistiche, agricole, urbanistiche e produttive dei luoghi.

Le Organizzazioni firmatarie chiedono quindi che la necessità di concludere rapidamente il procedimento non produca:

- errori nella zonizzazione;
- inclusione di aree agricole prive di effettivi elementi naturalistici tali da giustificare il relativo livello di tutela;
- mancato aggiornamento rispetto alle trasformazioni urbanistiche, agricole e infrastrutturali intervenute nel corso degli anni;
- sovrapposizioni con vincoli ambientali e paesaggistici già esistenti;

— introduzione di regimi autorizzativi non adeguatamente valutati sotto il profilo degli effetti sulle imprese.

Il coinvolgimento degli enti locali e delle comunità non può essere solo formale. Il TAR ha chiarito che Regione e Comuni devono partecipare già alla fase provvisoria. Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, deve valutare in modo adeguato le loro osservazioni sui confini, sulla zonizzazione e sulle Misure di salvaguardia.

0 2

Criticità nel merito

Il territorio è già soggetto a numerose tutele: paesaggistiche, urbanistiche, idrogeologiche e ambientali. Si applicano inoltre la disciplina della Rete Natura 2000 e i relativi procedimenti autorizzativi.

Il nuovo livello amministrativo non deve sovrapporsi alle competenze già esercitate da Comuni, Regione, Soprintendenza, autorità per la VInCA, SUAP, SUE e altri enti.

Le Organizzazioni firmatarie temono soprattutto che il Parco aumenti in modo permanente la burocrazia, i tempi delle autorizzazioni e l'incertezza per le imprese agricole, invece di tutelare e valorizzare il territorio.

Il rischio emerge con chiarezza nella proposta di Misure di salvaguardia. Il nulla osta del Comitato, cioè la sua autorizzazione preventiva, è richiesto per un numero molto ampio di interventi: piani di miglioramento fondiario, opere edilizie e agricole, trasformazioni agrarie.

Le Organizzazioni firmatarie chiedono inoltre di riesaminare e ridurre l'attuale perimetrazione, cioè i confini proposti, verificando con dati tecnico-scientifici aggiornati se sia davvero necessario includere ogni singola area.

I confini provvisori devono basarsi sui dati disponibili e su motivazioni legate alle caratteristiche reali dei luoghi. Un'area agricola non deve essere esclusa automaticamente. Ma neppure può essere inclusa, soprattutto in una zona molto restrittiva, solo per garantire la continuità della mappa. Occorre documentare il valore naturalistico, paesaggistico o ecologico da proteggere.

La tutela deve quindi essere mirata e proporzionata. La zonizzazione non può diventare uno strumento generale di governo delle aree agricole, già regolate dagli strumenti urbanistici e dalla normativa ambientale.

0 3

La governance del procedimento

Le Organizzazioni firmatarie chiedono di rivedere anche la governance, cioè il modo in cui viene diretto il procedimento. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha eliminato la precedente norma speciale che prevedeva un Commissario ad acta per l'istituzione del Parco.

Le Organizzazioni firmatarie propongono di valutare, con una specifica modifica legislativa, il ripristino di un Commissario dedicato, con competenze tecniche e il compito di:

- riesaminare la perimetrazione;
- verificare la coerenza della zonizzazione con l'effettivo stato dei luoghi;
- coordinare il confronto con Regione, Comuni, organizzazioni agricole, categorie economiche e portatori di interesse;
- valutare gli effetti socioeconomici delle Misure di salvaguardia;
- predisporre una proposta realmente condivisa e tecnicamente aggiornata.

Va rivista anche la composizione della gestione provvisoria. La proposta comprende rappresentanti ministeriali, tecnici, ambientalisti e regionali, ma non garantisce una presenza stabile dei Comuni e delle attività economiche, soprattutto agricole, più direttamente interessate dalle misure.

Le Organizzazioni firmatarie chiedono una partecipazione consultiva stabile dei Comuni, delle organizzazioni agricole e degli altri comparti produttivi, oppure un tavolo permanente presso il soggetto gestore.

La legge quadro offre già una base. L'articolo 34, comma 3, rinvia all'articolo 9, che prevede un componente designato dall'amministrazione competente in agricoltura e consente di istituire comitati consultivi.

La proposta è diversa dall'eventuale Commissario ad acta nominato dal giudice in caso di ulteriore inadempimento. Le Organizzazioni firmatarie chiedono una scelta legislativa e istituzionale per un'istruttoria più approfondita, autonoma e partecipata.

0 4

Posizione conclusiva

Le Organizzazioni firmatarie confermano quindi la propria contrarietà all'attuale percorso istitutivo. Chiedono, come priorità, una revisione sostanziale dei confini, della zonizzazione e del modello di governance.

In particolare, le Organizzazioni firmatarie ritengono necessario:

1. riesaminare e ridurre i confini sulla base di dati tecnico-scientifici aggiornati e del valore ambientale effettivo delle aree;
2. assicurare un confronto reale con Comuni, imprese agricole e comunità locali;
3. evitare che tempi troppo stretti producano errori con conseguenze permanenti sul territorio;
4. valutare con una modifica legislativa il ripristino di un Commissario dedicato;
5. evitare un nuovo livello burocratico sovrapposto ai procedimenti già esistenti;
6. permettere alle aziende agricole di continuare a innovare, investire e svilupparsi;
7. limitare il nulla osta agli interventi con un impatto reale e significativo sui valori ambientali protetti.

Ferma questa contrarietà, le osservazioni che seguono valgono solo se il procedimento proseguirà. L'obiettivo è rendere le Misure di salvaguardia più proporzionate, chiare e compatibili con un'agricoltura professionale, moderna e competitiva.

PARTE II

Le priorità da osservare

Premessa metodologica

La tutela ambientale e paesaggistica prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 deve essere pienamente garantita. Allo stesso tempo, devono essere assicurate la continuità e la sostenibilità economica delle imprese agricole del territorio.

L'agricoltura è una parte essenziale del territorio del futuro Parco. Mantiene il paesaggio, cura i terreni, contrasta l'abbandono e sostiene le comunità locali. Proteggere il paesaggio agricolo della Costa dei Trabocchi significa anche permettere alle imprese che lo hanno costruito e mantenuto di continuare a lavorare, investire e innovare.

L'articolo 1 definisce la zona 2 come area di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo o storico-culturale, con limitata presenza umana. L'articolo 9 richiede il nulla osta per gli interventi che trasformano in modo rilevante il territorio. Il criterio è condivisibile, ma alcune attività elencate — per esempio le opere di bonifica e trasformazione agraria — non hanno sempre un impatto rilevante. In zona 2, tutela ambientale e agricoltura professionale devono poter convivere: non ogni modifica produttiva può richiedere un'autorizzazione preventiva.

Le Organizzazioni firmatarie non chiedono di ridurre le tutele previste dalle norme europee e nazionali. Chiedono controlli proporzionati all'impatto reale dell'intervento, secondo questo principio:

L'attività agricola ordinaria deve essere libera. Gli interventi di impatto modesto devono seguire procedure semplici. Il nulla osta del Parco deve essere riservato alle trasformazioni rilevanti del territorio o agli interventi che possono incidere concretamente sui valori ambientali protetti.

Le Misure di salvaguardia sono provvisorie e servono a conservare lo stato dei luoghi. La sentenza TAR n. 335/2026 ha definito essenziale il coinvolgimento degli enti locali. Il MASE deve acquisire e valutare le loro osservazioni; conserva però la decisione finale e deve motivarla in modo adeguato.

Il criterio proposto

Per la zona 2, le Organizzazioni firmatarie propongono tre livelli di controllo, collegati all'impatto ambientale reale dell'intervento. La tabella seguente riassume il modello.

ATTIVITÀ LIBERA	SEMPLICE COMUNICAZIONE	NULLA OSTA
— Lavorazioni ordinarie del terreno — Semina, potatura, spollonatura, inerbimento, raccolta e vendemmia anche meccanica — Concimazione conforme alla normativa — Difesa fitosanitaria conforme alla legge — Rinnovo e reimpianto di vigneti e oliveti — Riconversione colturale su terreno agricolo — Sostituzione di pali, fili e tutori — Manutenzione degli impianti irrigui e sostituzione delle componenti — Manutenzione delle scoline senza modifica idraulica — Manutenzione della viabilità podereale, delle capezzagne e degli accessi ai fondi — Transito dei mezzi agricoli — Recinzioni agricole e delimitazioni a protezione delle colture dalla fauna — Tunnel mobili e strutture temporanee — Attività zootecniche ordinarie in strutture autorizzate — Interventi di biosicurezza e sicurezza sul lavoro — Monitoraggio fitosanitario e sistemi mobili di prevenzione dei danni da fauna — Potature, diradamenti e pulizia di siepi, alberature interpoderali e frangivento — Tagli colturali dei boschi conformi alle prescrizioni forestali — Apicoltura e piccola zootecnia di cortile	— Interventi tecnologici minori con modesta modifica esterna — Piccoli adeguamenti permanenti di modesto impatto — Manutenzione straordinaria di modesto impatto, ove non liberalizzabile — Strutture reversibili non qualificabili come attività totalmente libera — Piccole opere aziendali comportanti modesta alterazione — Impianti antigrandine e antibrina e sistemi irrigui ad alta efficienza — Invasi aziendali di accumulo di dimensioni contenute alimentati da acque meteoriche	— Nuovi fabbricati agricoli e ampliamenti significativi — Demolizione e ricostruzione con trasformazioni significative — Nuove infrastrutture e nuove strade interpoderali — Modifiche sostanziali del tracciato viario — Grandi movimenti di terra e trasformazione significativa della morfologia — Modificazioni significative del regime delle acque e nuove derivazioni — Eliminazione o alterazione di habitat tutelati — Nuove strutture edilizie zootecniche — Serre permanenti di rilevante consistenza — Grandi impianti energetici a terra — Trasformazioni agrarie con effetti ambientali rilevanti — Invasi di rilevante consistenza e nuove derivazioni

Le modifiche prioritarie

Le osservazioni dovrebbero concentrarsi sui punti seguenti, ordinati secondo gli articoli della proposta. Sono le questioni che incidono di più sulle imprese agricole e che hanno una base tecnica

e giuridica più solida. Il documento integrale contiene, per ogni punto, il testo vigente, la criticità, la modifica proposta e la relativa motivazione.

1. Definire con precisione la «rilevante trasformazione del territorio». La violazione delle Misure di salvaguardia può avere conseguenze penali: l'articolo 30, comma 1, della legge 394/1991 punisce la violazione delle disposizioni dell'articolo 6. Per questo la nozione deve essere chiara e determinata, non lasciata a interpretazioni incerte.
2. Elencare con chiarezza le attività agricole ordinarie libere in zona 2. Il nulla osta previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 394/1991 è collegato al rilascio di concessioni e autorizzazioni. Se le Misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 6, limitano anche attività normalmente libere, la restrizione deve essere specifica, necessaria e proporzionata.
3. Riscrivere l'articolo 9, comma 1, lettera d), sulla bonifica e trasformazione agraria. Rinnovo, reimpianto, riconversione varietale e modifica della forma di allevamento devono restare fuori dal nulla osta se non modificano in modo significativo la morfologia, il regime delle acque o gli habitat.
4. Richiedere il nulla osta per un piano di miglioramento fondiario, previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera h), solo quando il piano contiene opere che, considerate singolarmente, richiedono quel nulla osta. Il piano è infatti un programma e va valutato per gli interventi concreti che contiene.
5. Eliminare l'articolo 7, comma 2, lettera j). La norma sottopone a nulla osta tutte le categorie edilizie del d.P.R. 380/2001, dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione urbanistica, e rende inutile la diversa disciplina prevista per le zone 1, 2 e 3.
6. Riscrivere l'articolo 4, comma 1, lettera u), sui prodotti fitosanitari. Va evitato un divieto generale o un ulteriore nulla osta quando i prodotti sono usati nel rispetto della normativa vigente. Restrizioni aggiuntive sono possibili, ma devono basarsi su esigenze di conservazione documentate, riguardare aree definite, essere proporzionate e rispettare la normativa europea, nazionale e regionale.
7. Rafforzare il monitoraggio, la prevenzione e il controllo della fauna selvatica previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a). I danni agricoli devono essere valutati quando si preparano o aggiornano i piani di intervento. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti devono poter rientrare tra gli operatori formati e autorizzati.
8. Rendere espressamente operativo l'indennizzo dei danni da fauna già durante la gestione provvisoria, con regole di liquidazione chiare e risorse dedicate. L'articolo 15, commi 3, 4 e 7, della legge 394/1991 pone l'indennizzo a carico dell'Ente parco. Le Organizzazioni firmatarie chiedono che le Misure disciplinino anche la fase precedente alla costituzione dell'Ente, gestita dal Comitato, per evitare un vuoto di tutela.
9. Consentire gli invasi aziendali che raccolgono acqua piovana per affrontare le crisi idriche. Devono essere distinti dalle opere che modificano il regime delle acque, previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g). Gli interventi che rendono più efficiente l'irrigazione devono avere priorità nell'istruttoria.
10. Estendere l'articolo 9, comma 1, lettera f), alle attività connesse previste dall'articolo 2135 del codice civile: cantine, frantoi, locali di trasformazione e vendita, agriturismi, impianti antigrandine e antibrina. L'agriturismo è un'attività connessa all'agricoltura. La legge 96/2006 consente di utilizzare edifici o parti di edifici già esistenti nel fondo, nel rispetto delle norme regionali, urbanistiche ed edilizie.

11. Eliminare dall'articolo 7, comma 2, lettera i), la preferenza per gli allevamenti biologici. L'estensività va definita in base al numero di animali per ettaro. Il biologico è una scelta volontaria dell'impresa, con periodi di conversione e impegni pluriennali; non può diventare un requisito di ammissibilità.
12. Coordinare i procedimenti del Parco con le scadenze obbligatorie dei programmi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Il mancato rispetto di queste scadenze fa perdere il contributo. Senza tempi certi, l'obiettivo dichiarato dall'articolo 9 di favorire le produzioni a denominazione d'origine resta inefficace.
13. Semplificare la disciplina della zona 3, che l'articolo 1 definisce ad elevata presenza umana. Il parere del Comitato deve essere richiesto solo per interventi di reale trasformazione. Alle aziende già presenti in zona 1 deve essere garantita la continuità delle normali operazioni colturali.
14. Applicare in modo coerente il criterio della presenza umana indicato dall'articolo 1. Le superfici con coltivazioni specializzate, prive di habitat o valori naturalistici documentati, devono essere assegnate alla zona 3.
15. Riscrivere l'articolo 11. Le pratiche devono passare attraverso un procedimento unico presso SUAP o SUE, e le amministrazioni devono acquisire direttamente i documenti che già possiedono. Le Organizzazioni firmatarie propongono inoltre, come misura di semplificazione compatibile da valutare nel quadro legislativo, un termine di trenta giorni per le domande agricole semplici che non richiedono valutazioni ambientali complesse.
16. Salvaguardare i titoli edilizi e le autorizzazioni già efficaci quando entrano in vigore le Misure, anche se i lavori non sono ancora iniziati. Gli articoli 7 e 9, nella formulazione proposta, riaprirebbero procedimenti già conclusi; ciò non è coerente con la funzione cautelare e provvisoria delle Misure.

Due questioni di particolare rilievo per le imprese

Due temi incidono in modo particolare sulla gestione quotidiana delle aziende e raccolgono le maggiori preoccupazioni degli agricoltori: prodotti fitosanitari e fauna selvatica.

Prodotti fitosanitari

La proposta vieta l'uso dei prodotti fitosanitari e rinvia poi, in modo generale, al Piano di azione nazionale. La regola deve essere più precisa. L'uso conforme alla normativa europea, nazionale e regionale non dovrebbe richiedere sempre un ulteriore nulla osta o una comunicazione al Comitato. Restano possibili limiti mirati, se giustificati da esigenze di conservazione specifiche e documentate.

I trattamenti devono usare prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, del decreto legislativo 150/2012 e delle condizioni indicate in etichetta. Si applicano inoltre le regole della difesa integrata o dell'agricoltura biologica. Eventuali restrizioni ulteriori nel Parco devono indicare le aree, i prodotti o le modalità d'uso interessate. Devono inoltre essere motivate, proporzionate al rischio e coerenti con la normativa vigente.

Durante la fase di salvaguardia, ogni limite aggiuntivo — anche su erbicidi, singole sostanze o modalità d'uso — deve rientrare nei poteri previsti dalla legge 394/1991 e servire concretamente a conservare lo stato dei luoghi. La disciplina deve indicare con precisione il motivo, l'area e le

condizioni della restrizione, evitando divieti generali e sovrapposizioni con le competenze di altre amministrazioni.

Devono restare consentiti i trattamenti obbligatori disposti dalle autorità competenti, compreso il Servizio fitosanitario regionale, per contrastare organismi nocivi soggetti a lotta obbligatoria. In caso contrario, l'impresa potrebbe trovarsi di fronte a un obbligo di legge e, nello stesso tempo, a un divieto del Parco.

L'agricoltura biologica resta una scelta volontaria dell'impresa. Il regolamento (UE) 2018/848 prevede periodi di conversione, pari a trentasei mesi per vigneti, oliveti e frutteti. Il metodo biologico non può quindi diventare una condizione per svolgere l'attività agricola o ottenere il nulla osta.

Fauna selvatica

La fauna selvatica causa danni rilevanti alle colture e rappresenta un serio rischio economico per le aziende. Le Misure affidano il controllo a piani futuri, ma non indicano espressamente i danni agricoli tra i criteri di valutazione. Le Organizzazioni firmatarie chiedono cinque integrazioni.

- Considerare l'entità, la diffusione e la ripetizione dei danni a colture, allevamenti e strutture aziendali. Questi dati devono entrare nel monitoraggio, nella valutazione degli squilibri ecologici e nell'aggiornamento dei piani di controllo, insieme alle esigenze di sicurezza, biosicurezza e tutela sanitaria.
- Fissare un termine per superare il regime transitorio. Fino all'approvazione dei piani, il controllo resta alla Regione Abruzzo, ma la proposta non indica una scadenza. Le Organizzazioni firmatarie chiedono che il Comitato approvi i piani entro novanta giorni dalla propria costituzione e che, nel frattempo, proseguano le attività già in corso.
- Consentire agli imprenditori agricoli, ai proprietari e ai conduttori dei fondi di partecipare agli interventi di controllo, se possiedono i requisiti e la formazione richiesti. L'articolo 11, comma 4, della legge 394/1991 consente infatti di autorizzare espressamente persone a questo scopo.
- Lasciare liberi i sistemi aziendali di prevenzione che non richiedono opere permanenti: recinzioni mobili o elettrificate, reti, protezioni delle colture, dissuasori e sistemi elettronici di monitoraggio. L'obbligo di usare materiali tradizionali non deve valere per le recinzioni necessarie a contenere la fauna o garantire la biosicurezza.
- Rendere operativo l'indennizzo già nella gestione provvisoria, con regole certe e fondi dedicati. L'articolo 15, commi 3, 4 e 7, della legge 394/1991 impone l'indennizzo all'Ente parco. Le Organizzazioni firmatarie propongono che le Misure regolino espressamente anche la fase del Comitato di gestione, così da evitare un periodo senza tutela.

Le Organizzazioni firmatarie non chiedono né un diritto automatico all'abbattimento dopo ogni danno né il ritorno della normale attività venatoria nel Parco. Queste richieste sarebbero incompatibili con la disciplina delle aree protette.

Il principio generale proposto

Le Organizzazioni firmatarie propongono anche una regola generale di interpretazione, per rendere più chiara e uniforme l'applicazione delle singole modifiche.

Principio di proporzionalità e continuità dell'attività agricola

Le Misure devono essere applicate in modo proporzionato alla natura, alla dimensione, alla localizzazione e all'impatto ambientale reale dell'intervento.

Le normali attività agricole, zootecniche e colturali che non trasformano in modo rilevante il territorio non richiedono un'autonoma nulla osta del Comitato. Restano ferme tutte le norme europee, nazionali e regionali in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, forestale, fitosanitaria e di Rete Natura 2000.

Per gli interventi di modesto impatto, espressamente individuati dalle Misure, è sufficiente una semplice comunicazione.

Il nulla osta è richiesto solo per gli interventi che trasformano in modo rilevante il territorio o che, per luogo e caratteristiche, possono incidere concretamente sui valori ambientali protetti.

Nel rispetto degli obiettivi di conservazione, le Misure devono permettere alle imprese agricole di continuare a operare, innovare, competere e svilupparsi in modo sostenibile.

Conclusione

Per le Organizzazioni firmatarie, tutela ambientale e agricoltura professionale non sono interessi contrapposti. Le Misure di salvaguardia sono cautelari e provvisorie: non devono trasformare ogni normale attività aziendale in una pratica amministrativa né bloccare lo sviluppo delle imprese esistenti.

L'obiettivo non è sottrarre l'agricoltura alla tutela ambientale. È rendere il livello di controllo proporzionato alla trasformazione del territorio e all'impatto ambientale reale.

La tempestività è decisiva. L'agricoltura segue stagioni e scadenze che non possono essere rinviare: una risposta tardiva può equivalere, nei fatti, a un diniego. L'articolo 13, comma 1, della legge 394/1991 fissa in sessanta giorni il termine ordinario per il nulla osta. Il comma 4 consente al Presidente del Parco di prorogarlo una sola volta, per altri trenta giorni, con comunicazione scritta al richiedente. Le Organizzazioni firmatarie mantengono la proposta di un termine di trenta giorni per categorie definite di domande agricole semplici, che non richiedono valutazioni ambientali complesse. È una proposta di semplificazione da valutare nel rispetto della legge, non un termine già previsto dall'articolo 13.

Per sostenere questa linea, i Comuni devono presentare al Ministero osservazioni coordinate, precise e motivate. Una posizione condivisa da più Comuni ha un peso istruttorio molto maggiore rispetto a segnalazioni isolate.

Luogo e data _____

CIA AGRICOLTORI ITALIANI CHIETI-PESCARA

Il Presidente _____

CIA ABRUZZO

Il Presidente _____

CONFAGRICOLTURA CHIETI

CONFAGRICOLTURA ABRUZZO

Il Presidente _____

Il Presidente _____